



Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

Via Fiamme Gialle, 20 - 67100 L'Aquila - tel.0862342242 fax 0862342345 - Pec: aq0230000p@pec.gdf.it



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ APPLICATION SERVICE PROVIDER (ASP) QUALE SISTEMA TELEMATICO CONFORME ALL'ART. 40 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BARBIERE E PARRUCCHIERE UOMO/DONNA PRESSO LA CASERMA "MAR M.O.V.M. VINCENZO GIUDICE", SEDE DELLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA - L'AQUILA

CIG: 9376468A2A

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
 - 1.1. Il Sistema di negoziazione
 - 1.2. Dotazioni tecniche
 - 1.3. Identificazione
 - 1.4. Gestore del Sistema
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1. Documenti di gara
 - 2.2. Chiarimenti
 - 2.3. Comunicazioni
3. OGGETTO, DURATA, MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, VALORE DELLA PROCEDURA
 - 3.1. Oggetto
 - 3.2. Durata
 - 3.3. Modalità e luogo di esecuzione del servizio
 - 3.4. Valore della procedura e suddivisione in lotti
4. SOPRALLUOGO
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
6. REQUISITI GENERALI E SPECIALI RICHIESTI E MEZZI DI PROVA
 - 6.1 Requisito di idoneità professionale
 - 6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria
 - 6.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali
 - 6.4 Indicazioni per gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. GARANZIA PROVVISORIA ED IMPEGNO A FORNIRE GARANZIA DEFINITIVA
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

-
- 11.1 Regole per la presentazione dell'offerta
 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
 13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 13.1. Imposta di bollo
 - 13.2. Domanda di partecipazione
 - 13.3. Documento di gara unico europeo (DGUE)
 - 13.4. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
 - 13.4.1 Dichiarazioni integrative
 - 13.4.2. Documentazione a corredo
 - 13.4.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
 14. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA
 15. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA
 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 16.1 Criteri e parametri di valutazione dell'offerta tecnica (PT)
 - 16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica (PE)
 - 16.3 Metodo per il calcolo dei punteggi
 17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
 19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
 20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
 21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
 22. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
 23. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO E ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE
 - 23.1. Garanzia definitiva per la stipula del contratto.
 - 23.2 Polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale.
 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
 25. OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE DA IMPIEGARE PER IL SERVIZIO
 26. CODICE DI COMPORTAMENTO
 27. ACCESSO AGLI ATTI

-
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 30. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

PREMESSE

Con Atto Autorizzativo-Determina a contrarre n. 425 in data 23 agosto 2022 del Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza con sede a L'Aquila (di seguito anche "Scuola") è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di barbiere e parrucchiere uomo/donna presso la Scuola, per la durata di 30 mesi, a far data dal 01.01.2023, ovvero dalla diversa data in cui verrà sottoscritta apposita obbligazione commerciale con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza con sede a L'Aquila (Codice NUTS ITF11).

CIG (Codice Identificativo Gara): 9376468A2A.

Il **Responsabile del procedimento** (in seguito: RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Maggiore Antonio Della Torre, Capo Ufficio Amministrazione della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Stazione appaltante: Guardia di Finanza - Scuola Ispettori e Sovrintendenti (in seguito anche: Scuola e/o Amministrazione) - Codice fiscale e Partita IVA: 93078000663 – Codice Univoco Ufficio 00VOQW Indirizzo: Via Fiamme Gialle n. 20, 67100 L'Aquila. Telefono 0862/342242, Fax 0862/342345.

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): aq0230000p@pec.gdf.it.

Profilo del committente: www.gdf.gov.it.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Il Sistema di negoziazione

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema").

Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

La Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (di seguito, per brevità, "Stazione appaltante" o "Amministrazione"), si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*";

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che

impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un

soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.

L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
- 2) tramite l'*account* rilasciato in fase di registrazione;
- 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4 Gestore del Sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a. Bando di gara;
- b. Disciplinare di gara, con i seguenti allegati:
 - *allegato 1 - Domanda di partecipazione;*
 - *allegato 2 - DGUE – Documento di Gara Unico Europeo;*
 - *allegato 2bis - Dichiarazioni integrative al DGUE;*
 - *allegato 3 - Patto di integrità;*
 - *allegato 4 - Modello offerta tecnica;*
 - *allegato 5 - Dettaglio costi offerta economica;*
 - *allegato 6 - Dichiarazioni avvalimento (eventuale);*
 - *allegato 7 - Attestato di avvenuto sopralluogo dei locali;*
 - *allegato 8 - Dichiarazione accettazione documenti di gara;*
 - *allegato 9 - Autocertificazione imposta di bollo;*
 - *allegato 10 - Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;*
 - *allegato 11 - Elenco personale attualmente impiegato;*
- c. *Capitolato Tecnico, comprensivo del listino prezzi.*

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it>, sulla piattaforma ASP dedicata alla procedura.

L'Amministrazione provvederà altresì a mettere a disposizione, anche sul proprio sito internet - all'indirizzo www.gdf.gov.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti → bandi di gara” - tutti i documenti di gara (ad accesso libero ed incondizionato).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara dandone semplice comunicazione sulla piattaforma ASP e, nel caso, sul proprio sito di committenza.

Gli operatori economici, partecipando alla gara, accettano che eventuali chiarimenti o integrazioni ai documenti di gara nonché le comunicazioni verranno pubblicati esclusivamente sulla piattaforma ASP e si impegnano, pertanto, a consultare periodicamente il predetto sito.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro e non oltre 7 (sette) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it>, sulla piattaforma ASP dedicata alla presente procedura.

L'Amministrazione provvederà altresì a mettere a disposizione, anche sul proprio sito internet - all'indirizzo www.gdf.gov.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti → bandi di gara" – le richieste in forma anonima e le relative risposte.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 19; avvengono presso il Sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, DURATA, MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, VALORE DELLA PROCEDURA

3.1. Oggetto

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di barbiere e parrucchiere uomo/donna da eseguirsi all'interno della caserma "Mar. Magg. M.O.V.M. Vincenzo Giudice", sede della "Scuola", in conformità alle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico.

In particolare la procedura riguarda il servizio di barbiere e parrucchiere uomo/donna che dovrà essere eseguito a favore del personale permanente e in formazione della Scuola, precisandosi che gli oneri a carico dell'Amministrazione riguardano il predetto servizio posto in essere a favore degli Allievi Marescialli, non provenienti dal Corpo, durante il primo semestre di frequenza del corso di formazione, per un importo complessivo massimo pari ad **€ 180.327,87** (oneri fiscali esclusi) per l'intero periodo di 30 mesi considerato e nei limiti delle assegnazioni dei fondi che verranno assegnati, così ripartiti per annualità:

Anno 2023	€ 57.377,05
Anno 2024	€ 61.475,41
Anno 2025	€ 61.475,41
TOTALE	€ 180.327,87

L'affidatario dovrà eseguire prestazioni di base, con cadenza mensile, a favore degli allievi marescialli del 1° anno di corso, non provenienti dal Corpo, durante il primo semestre di formazione (per un totale massimo quindi di 6 prestazioni per ciascun allievo, salvo diversa disposizione del Comandante della Scuola).

Si precisa al riguardo come nessun obbligo sussista comunque per gli Allievi Marescialli di utilizzare il servizio in affidamento.

L'aggiudicatario, inoltre, si impegna a fornire il servizio, alle medesime condizioni economiche, nei confronti:

- a. di tutti i Finzieri Allievi Marescialli frequentatori di corso;
- b. dei Marescialli Allievi (frequentatori del III anno di corso);
- c. del personale appartenente al Corpo (frequentatore dei Corsi Speciali);
- d. del personale "permanente" e "in ferma volontaria" in forza alla Scuola,

i quali fruiranno delle prestazioni sempre su base volontaria e a proprio carico, non sussistendo, in capo agli stessi, alcun obbligo di avvalersi del servizio di di barberia/parrucchiere interno.

Pertanto, a mero titolo indicativo si può considerare un potenziale bacino di utenza complessivo quantificabile, a pieno regime di formazione, in circa 4.200 militari. Le eventuali variazioni (in aumento e/o in diminuzione) del predetto potenziale bacino di utenza non comporteranno alcun mutamento dei prezzi derivanti dall'aggiudicazione.

Per gli elementi di dettaglio in ordine all'oggetto della procedura, si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, laddove vengono indicate le prestazioni minime da garantire nonché ulteriori servizi che possono essere espletati, ivi compresa la vendita di articoli militari.

3.2. Durata

Il servizio avrà una durata di 30 mesi a far data dal 01.01.2023, ovvero dalla diversa data in cui verrà sottoscritta apposita obbligazione commerciale con l'aggiudicatario.

Si prevede fin da ora la possibilità di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle stesse – o più favorevoli – condizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto qualora, decorso almeno un anno dalla stipula, divenga operante un accordo quadro o una convenzione Consip che preveda, per analogo servizio, condizioni tecnico-economiche più favorevoli per questa Scuola e lo stesso operatore economico non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3.3. Modalità e luogo di esecuzione del servizio

L'Impresa aggiudicataria per la gestione del servizio dovrà eseguire la propria attività presso la "Scuola" nel locale specificato nel Capitolato Tecnico.

L'occupazione dei citati locali è soggetta al pagamento di un canone, determinato forfettariamente in **€ 450,00** su base mensile, da corrispondersi a mezzo bonifico intestato a "Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione".

Per le modalità di espletamento del servizio, si rimanda alle condizioni specificate nel Capitolato Tecnico.

3.4. Valore della procedura e suddivisione in lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto, tenuto conto che il servizio verrà svolto nell'ambito di un unico comprensorio militare quale è quello sede della Scuola.

L'importo presunto della procedura riferito al periodo di 30 mesi è pari ad euro **241.521,52 al netto dell'IVA**. Tale importo è stato calcolato tenendo conto:

- a del plafond massimo, pari a euro **180.327,87** (oneri fiscali esclusi) che potrà essere speso complessivamente da questa Amministrazione per i servizi i cui oneri sono a carico della Scuola, per l'intero periodo di 30 mesi;
- b della media annua di fatturato pari a euro 24.477,46 al netto dell'IVA (pari quindi ad un importo, su 30 mesi, di euro **61.193,65**), sulla scorta delle indicazioni fornite dall'impresa che attualmente gestisce il servizio - senza quindi impegno di ammontare minimo da parte dell'Amministrazione - conseguito negli anni 2018-2021, specificando che tali importi ricomprendono sia i servizi minimi di cui al capitolato sia gli ulteriori servizi di volta in volta autorizzati; pertanto, si tratta di importi oggetto di oscillazioni tra un anno e l'altro.

Si tratta altresì di anni che hanno subito, in particolare il 2020, gli effetti della nota emergenza epidemiologica. Sul punto si segnala comunque che, a partire dal 2021, c'è stata la ripresa di tutte le attività formative in presenza presso la Scuola, seppur sempre nel rispetto delle disposizioni derivanti dallo stato di emergenza. A ciò si aggiunga, per un quadro più completo, che alla cessazione dello stato di emergenza si accompagna l'aumento del personale in formazione che sta caratterizzando la struttura in questi anni.

Per completezza, comunque, a mero titolo indicativo si riporta di seguito il dettaglio del volume d'affari, al netto dell'IVA, così come comunicato dalla società che attualmente ha in gestione il servizio in rassegna all'interno di questo "Istituto", riferito agli anni 2018-2021.

✓ **esercizio 2018:**

euro 22.868,85;

✓ **esercizio 2019:**

euro 31.598,36;

✓ **esercizio 2020:**

euro 10.819,67;

✓ **esercizio 2021:**

euro 32.622,95.

Si precisa che gli importi indicati sono puramente indicativi e l'impresa non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, non avrà raggiunto la consistenza delle prestazioni.

D.U.V.R.I. (art. 26, 3° comma, del d.lgs. n. 81/2008)

Per la concessione in argomento, vista la valutazione ricognitiva esperita dal RSPP, non sono previsti costi specifici per la sicurezza derivanti dai rischi di interferenza.

Oneri specifici per la sicurezza aziendale

Resta comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso, **provvedendo a quantificare ed indicare espressamente i relativi costi nell'offerta economica, a pena di esclusione.**

Costo della manodopera

Come previsto dal Codice degli appalti il costo della manodopera deve essere in linea con quello dei contratti collettivi più rappresentativi a livello nazionale ed il concorrente deve **provvedere a quantificarlo ed indicarlo espressamente nell'offerta economica, a pena di esclusione.**

Ai fini della quantificazione dei costi relativi alla manodopera si evidenzia come il numero degli addetti dovrà essere tale da eseguire le operazioni a regola d'arte nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico in termini di orari di apertura e di presenza di personale nei locali in cui il servizio dovrà essere espletato.

Clausola di salvaguardia

Per quanto concerne la parte dei servizi a carico dell'Amministrazione, la procedura è finanziata con fondi assegnati dal Comando Generale della Guardia di Finanza, per i pertinenti capitoli di bilancio, ed è sottoposta ad una specifica clausola di salvaguardia, in forza della quale l'Amministrazione si riserva la facoltà di rideterminare l'importo dell'atto negoziale o rescinderlo qualora:

- a. le assegnazioni sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali;
- b. divenga operante l'accordo quadro o convenzione Consip che preveda, per analogo servizio, condizioni tecnico-economiche più favorevoli per questa Scuola e lo stesso operatore economico non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla gara è richiesta, **a pena di esclusione**, l'effettuazione di un preventivo sopralluogo, finalizzato all'analisi e alla valutazione dei locali, degli arredi,

dei materiali e delle attrezzature che saranno destinate allo svolgimento dello specifico servizio. E' necessario infatti che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata indistintamente (non in alternativa) a tutti i sotto indicati indirizzi mail:

dellatorre.antonio@gdf.it;

aq0230246@gdf.it;

aq0230250@gdf.it;

digirolamo.concezio@gdf.it,

e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro e non oltre dieci giorni prima** dal termine di presentazione dell'offerta. Oltre a tale data non verranno accettate più richieste (esempio di conteggio: se il termine per la presentazione dell'offerta è fissato alla data dell'11 ottobre 2022, l'istanza di sopralluogo deve pervenire entro e non oltre il 1° ottobre 2022). L'istanza deve altresì pervenire in modo da rendere possibile la calendarizzazione del sopralluogo in data antecedente al termine di presentazione dei chiarimenti di cui al paragrafo 2.2. **Il sopralluogo, infatti, non può essere calendarizzato in date successive al termine di presentazione dei chiarimenti di cui al paragrafo 2.2** poiché non è conforme alla normativa di settore la calendarizzazione di sopralluoghi obbligatori in date successive alla scadenza del termine per la presentazione di chiarimenti stabilito dal bando (massima numero 9 del 13 gennaio 2021 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione).

Si rappresenta altresì che il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, tendenzialmente dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Nella richiesta potranno essere indicati i giorni (2/3 alternative) nei quali l'operatore economico avrà intenzione di effettuare il sopralluogo; questa stazione appaltante provvederà ad intraprendere i relativi contatti finalizzati a fissare un appuntamento per la ricognizione dei luoghi nei quali dovrà svolgersi il servizio.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo (allegato 7).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete già costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla Stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

Si rammenta altresì che l'accesso in caserma è consentito solo nel rispetto delle previste disposizioni di volta in volta emanate a contrasto della pandemia causata dal SARS-COVID-19.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Potranno partecipare alla gara tutti i soggetti economici di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 che svolgano quale "attività effettivamente esercitata" quella specificamente prevista per il servizio per cui si procede, risultante dalla visura CCIAA ovvero da certificazione dell'Agenzia delle Entrate. La mancanza di tale requisito afferente alla professionalità costituirà tassativa causa di esclusione.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata

designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E SPECIALI RICHIESTI E MEZZI DI PROVA

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, ciascun operatore deve possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti dal richiamato art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione** dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in l. n. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80; inoltre, sempre **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei sotto paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano infatti la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti; non è escluso comunque l'utilizzo di ulteriori Banche dati messe a disposizione della Stazione appaltante dagli Enti preposti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo e sotto paragrafi sarà oggetto di autocertificazione nell'ambito della "Domanda di partecipazione", del DGUE e delle Dichiarazioni integrative predisposte da questa stazione appaltante.

La comprova dei requisiti di cui al presente paragrafo e sotto paragrafi sarà effettuata in capo all'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

6.1 Requisito di idoneità professionale

E' assolto dimostrando, entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, il possesso del requisito attestante l'effettivo esercizio - risultante dall'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato - di attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per il concorrente non stabilito in Italia trova applicazione quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del Codice.

Il requisito in parola sarà oggetto di autocertificazione, da parte dell'operatore economico, nell'ambito del modello "Domanda di partecipazione", del D.G.U.E. e/o relativa dichiarazione integrativa.

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

E' assolto dimostrando che la società ha raggiunto, in almeno uno degli esercizi approvati e riferiti al periodo temporale 2018-2021 e **nel settore di attività oggetto dell'appalto**, un **fatturato specifico annuo** non inferiore a **€ 60.000,00** (IVA esclusa), individuato in ragione del valore annuo medio della presente procedura con riferimento agli oneri a carico dell'Amministrazione.

Tale requisito è richiesto attesa la necessità di selezionare un operatore la cui capacità economico-finanziaria sia congrua rispetto al presunto valore economico della commessa.

Il requisito in parola sarà oggetto di autocertificazione, da parte dell'operatore economico, nell'ambito del modello "Domanda di partecipazione", del D.G.U.E. e/o relativa dichiarazione integrativa.

La comprova del requisito sarà fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

o comunque mediante i mezzi di prova di cui all'art. 86, comma 4 e all'allegato XVII parte I, del Codice.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare la documentazione richiesta può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali

E' assolto dimostrando di aver posto in essere, nell'ultimo triennio (2019-2020-2021), almeno un contratto analogo della durata di almeno 1 (uno) anno e riferito allo specifico servizio oggetto della presente procedura, svolto con buon esito attestato da altro Ente appaltante (pubblico o privato).

Tale requisito è richiesto attesa la necessità di selezionare un operatore che possieda le capacità tecniche-professionali e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Il requisito in parola sarà oggetto di autocertificazione, da parte dell'operatore economico, nell'ambito del modello "Domanda di partecipazione", del D.G.U.E. e/o relativa dichiarazione integrativa.

La comprova del requisito sarà fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 5 e dall'allegato XVII, parte II del Codice, attraverso il contratto e/o il certificato rilasciato dal committente pubblico e/o privato dai quali emerga il servizio richiesto e il periodo temporale di riferimento.

6.4 Indicazioni per i gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.

a. Operatori economici di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **di cui al precedente punto 6.1** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

Il requisito di **capacità tecnica-professionale di cui al punto 6.3** deve essere posseduto per intero dalla mandataria e non è frazionabile.

b. Operatori economici di cui all' art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016.

Tali operatori economici devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **precedente punto 6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché **tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Avuto riguardo alle ipotesi in cui risulti necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, si precisa che in qualunque fase della gara si manifesti tale esigenza, la stessa viene comunicata al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e altra documentazione necessaria della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Si precisa altresì che è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

E' fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente disciplinare, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all'Amministrazione per la risoluzione anticipata dello stesso.

9. GARANZIA PROVVISORIA ED IMPEGNO A FORNIRE GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base della gara (corrispondente, quindi, ad un importo pari ad € 4.830,43), salvo quanto previsto al comma 7 dello stesso art. 93 in merito alla riduzione della stessa;
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario (tale dichiarazione va presentata solo nel caso in cui l'impegno non sia stato dichiarato dal garante sulla polizza fideiussoria o nel caso di costituzione da parte del concorrente della garanzia provvisoria per mezzo di cauzione).

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione nei modi indicati dall'art. 93 del Codice. In particolare:

- a) la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, indicando quale causale "Deposito cauzionale – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di barbiere/parrucchiere presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza alla sede di L'Aquila – CIG: 9376468A2A".

Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario;

- b) la garanzia può essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa bancaria o assicurativa che: risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; risponda ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Guardia di Finanza – Scuola Ispettori e Sovrintendenti L'Aquila);

-
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
 - 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 gennaio 2018, n. 31 contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9 del Codice";
 - 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria nonché la dichiarazione di impegno, devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-*bis* del d.lgs. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sul Sistema il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti producendo copia dei certificati posseduti nell'ambito della Busta amministrativa.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del Sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante il codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato nel presente disciplinare.

Al riguardo, si richiama la delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 nonché le istruzioni operative emanate dall'ANAC in materia di contribuzioni dovute in sede di gara.

L'obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di RTI costituita sia nel caso di RTI non ancora costituita, è unico e ricade sulla capogruppo, in quanto l'offerta è unica, anche se sottoscritta da tutte le imprese che la costituiscono. In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto per l'RTI.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inserire la relativa ricevuta nell'ambito della Busta amministrativa.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi del citato art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per i gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione, attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio indicato al punto IV.2.2) del bando di gara G.U.U.E. "Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione", pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità**, fatte salve eventuali proroghe/modifiche dei termini che saranno comunicate dalla stazione appaltante.

Il Sistema non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

I file inviati attraverso il Sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

11.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**
- C. **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte; il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta; la stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'**OFFERTA**.

L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'**OFFERTA** non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi

natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Le dichiarazioni di cui al presente Disciplinare di gara devono essere redatte sulla base dei modelli predisposti e messi a disposizione sul Sistema nonché all'indirizzo internet <http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara> (profilo del committente) alla pagina dedicata alla presente procedura.

Resta comunque a carico dell'operatore economico la responsabilità circa l'esattezza delle informazioni contenute nella documentazione caricata a Sistema.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei suoi elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo) aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nelle Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente.

Documentazione amministrativa		
Documento	Busta	Obbligatorio/Facoltativo
Domanda di partecipazione (Allegato 1)	Amministrativa	Obbligatorio

DGUE concorrente e dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato 2 e Allegato 2 bis)	Amministrativa	Obbligatorio
Copia conforme dell'atto di procura (solo in caso di richiesta di partecipazione per procura) – <i>cfr.</i> paragrafo 13.4.2, lett. f.	Amministrativa	Facoltativo
DGUE dell'ausiliaria e Dichiarazioni integrative al DGUE (in caso di avvalimento)	Amministrativa	Facoltativo
Dichiarazioni avvalimento (Allegato 6) – Eventuale, in caso di avvalimento	Amministrativa	Facoltativo
Contratto di avvalimento contenente la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (eventuale, in caso di avvalimento)	Amministrativa	Facoltativo
Documentazione per soggetti che partecipano in forma associata	Amministrativa	Facoltativo
Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva	Amministrativa	Obbligatorio
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa	Facoltativo
F24 o Autocertificazione imposta di bollo	Amministrativa	Obbligatorio
Documento attestante il pagamento del contributo ANAC	Amministrativa	Obbligatorio
Documento attestante la registrazione di ciascun operatore economico (O.E.) al Sistema AVCPass (PassOE)	Amministrativa	Obbligatorio
Documento attestante la registrazione di ciascun operatore economico (O.E.)	Amministrativa	Facoltativo

al Sistema AVCPass (PassOE ausiliaria) – Eventuale, in caso di avvalimento		
Patto di integrità (Allegato 3)	Amministrativa	Obbligatorio
Attestato di avvenuto sopralluogo dei locali (Allegato 7)	Amministrativa	Obbligatorio
Dichiarazione accettazione documenti di gara (Allegato 8)	Amministrativa	Obbligatorio
Ogni ulteriore documento non ricompreso nelle precedenti sezioni	Amministrativa	Facoltativo

La Documentazione amministrativa è costituita dai documenti di seguito specificati.

Si richiama l'attenzione degli operatori economici all'inserimento, nell'ambito della busta amministrativa, dei documenti richiesti come obbligatori per la partecipazione alla procedura, come specificato di seguito e nella tabella. La mancanza di detta documentazione, infatti, determina l'esclusione dalla procedura, ferma restando la possibilità di attivazione del soccorso istruttorio nei termini ammessi.

Ricade sul partecipante la responsabilità in ordine all'inserimento della documentazione richiesta.

13.1. Imposta di bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24 - codice tributo 1562, riportante nel campo descrizione "partecipazione gara – servizio di barbiere/parrucchiere".

In alternativa potrà essere utilizzato il modello allegato per l'annullamento della marca da bollo.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente **dovrà inserire**, nella Busta amministrativa, copia informatica dell'attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo (F24 o modello conforme all'allegato "Autocertificazione imposta di bollo") entro il termine di presentazione dell'offerta.

L'imposta di bollo è dovuta:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi **solo dalla mandataria capogruppo**;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, **dal consorzio medesimo**;

-
- nel caso di Aggregazioni di rete **dall'organo comune/mandataria**.

13.2. Domanda di partecipazione

Il concorrente **dovrà compilare e caricare a Sistema** nella Busta amministrativa l'istanza conforme al modello predisposto dalla Stazione appaltante.

La "*Domanda di partecipazione*" è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nell'ambito della stessa il concorrente indica, tra l'altro, la forma singola o associata con la quale intende partecipare alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La *Domanda di partecipazione* dovrà essere:

- 1) scaricata e salvata sul proprio PC dal concorrente;
- 2) sottoscritta, nel formato .pdf, con firma digitale dal legale rappresentante o da un suo procuratore e caricata a Sistema.

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore):

- della mandataria/capofila, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti;
- di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare la domanda di partecipazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore):

- del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica;
- dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica;
- dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è resa e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) del consorzio medesimo.

Il concorrente allega alla Domanda di partecipazione:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b. copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

13.3. Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente dovrà compilare e caricare a Sistema nella Busta amministrativa il DGUE (Modello Allegato 2) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 18 luglio 2016 o s.m.i., secondo quanto di seguito indicato.

Tale documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura. In caso di firma da parte di un procuratore i cui poteri non siano riportati nella C.C.I.A.A., dovrà essere caricata la pertinente procura sempre nella Busta amministrativa.

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Compilato a cura della Stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, nell'ambito della Busta amministrativa, allega il **DGUE - Documento di gara unico europeo** firmato digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici o divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione o in altre situazioni per le quali è prevista l'esclusione.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice (cfr. punto 13.4.1 n. 1 del presente Disciplinare).**

Anche a tal fine è stato predisposto l'**allegato 2 bis**, relativo alle dichiarazioni integrative al DGUE, che dovrà essere caricato sempre nell'ambito della Busta amministrativa.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara.

N.B. La comprova dei requisiti previsti nel presente punto e nella dichiarazione integrativa al DGUE sarà effettuata in capo all'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Inoltre, come prescritto dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi*

conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara.

Si precisa, inoltre, che, nel caso di **dichiarazioni mendaci**, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, 12° comma, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà **all'esclusione del concorrente**.

Alle dichiarazioni contenute nel DGUE, qualora mancanti o incomplete o in caso di ogni altra irregolarità essenziale, si applica il soccorso istruttorio dell'art. 83, comma 9, del Codice.

13.4. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

13.4.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. *f-bis*) e *f-ter*) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. dichiara di rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti per lo specifico settore, dichiarando di essere consapevole che, il mancato rispetto degli stessi, nel caso venisse accertato, sarà causa di risoluzione del rapporto, con eventuali previste conseguenze anche in termini di escussione della garanzia prestata;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice deontologico della Guardia di Finanza (reperibile al seguente link: <http://www.gdf.gov.it/eventi/anno2016/presentato-il-nuovo-codice-deontologico-della-guardia-di-finanza/codicedeontologico-edizione-2016.pdf>) adottato dalla Stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

-
7. accetta il patto di integrità (Allegato 3), di cui al “Piano Triennale per la Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020/2022” elaborato dal Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione Pianificazione Strategica e Controllo;
 8. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui al capo III del medesimo Regolamento;
 10. dichiara di accettare gli obblighi in materia di personale di cui al paragrafo 25 del Disciplinare di gara.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:

11. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai fini della partecipazione l'Amministrazione ha predisposto una "domanda di partecipazione", un modello concernente le "dichiarazioni integrative al DGUE", una "dichiarazione di avvalimento" (eventuale, nel caso di avvalimento), da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate (Allegati 1; 2 *bis* e 6) che il concorrente ed eventuali imprese ausiliarie sono tenuti a utilizzare.

13.4.2 Documentazione a corredo

Il concorrente **dovrà caricare a Sistema** nell'ambito della Busta amministrativa:

a. in caso di ricorso all'avvalimento e per ciascuna ausiliaria, oltre al DGUE come indicato al paragrafo 13.3:

- 1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice (conforme all'Allegato 6), sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice (conforme all'Allegato 6), sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

4) PASSOE dell'ausiliaria (*cf. infra* lett. e.);

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 5) dichiarazione dell'ausiliaria sottoscritta digitalmente del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- b. copia del documento attestante l'avvenuto pagamento, a pena di esclusione dalla procedura, del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice identificativo della presente procedura;
- c. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice (solo nel caso in cui tale impegno non sia stato dichiarato dal garante nella polizza fideiussoria o nel caso di costituzione da parte del concorrente della garanzia provvisoria per mezzo di cauzione).
- d. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

unitamente alla garanzia, la copia informatica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura dei documenti e/o dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia;

- e. il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente.

Si precisa che in caso di partecipazione plurima (RTI costituiti/costituendi) il PASSOE deve essere firmato digitalmente da tutte le raggruppate/raggruppande prima di inviarlo alla Stazione appaltante.

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

Tale documento, generato - a seguito di registrazione da parte dell'operatore economico presso il servizio AVCPass - dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite Avcpass.

Nel caso in cui una ditta concorrente non abbia proceduto, per comprovati motivi, alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE.

- f. copia informatica, con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile, salvo che gli stessi non siano già attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese;
- g. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) del Patto di integrità (Allegato 3) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
- h. copia informatica dell'attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e/o copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo);
- i. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) dell'Attestato di avvenuto sopralluogo dei locali (Allegato 7);
- j. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) della Dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, relativa all'accettazione dei documenti di gara (Allegato 8).

13.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.2.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

-
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - l'indicazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete.

- **Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**
 - a) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - b) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**
 - a) copia del contratto di rete;
 - b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo**

dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- a) in caso di RTI costituito:
- copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- b) in caso di RTI costituendo:
- copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 13.4.3 dovranno essere caricate a Sistema nell'ambito della Busta amministrativa quale documentazione riferita a soggetti che partecipano in forma associata.

14. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta Tecnica		
Documento	Busta	Obbligatorio/Facoltativo
Modello offerta tecnica (Allegato 4)	Tecnica	Obbligatorio per l'attribuzione del relativo punteggio
Documenti/ Certificazioni/ Dichiarazioni a comprova dell'offerta tecnica	Tecnica	Obbligatorio per l'attribuzione del relativo punteggio
Ogni ulteriore documento non ricompreso nelle precedenti sezioni	Tecnica	Facoltativo
Relazione contenente	Tecnica	Facoltativo

le indicazioni delle parti dell'Offerta Tecnica coperte da riservatezza		
---	--	--

La Documentazione tecnica è costituita dai documenti di seguito specificati.

Si richiama l'attenzione degli operatori economici all'inserimento, nell'ambito della busta tecnica, dei documenti richiesti come obbligatori per la partecipazione alla procedura, come specificato di seguito e nella tabella. La mancanza di detta documentazione, infatti, può determinare l'esclusione dalla procedura e/o la mancata attribuzione del relativo punteggio, come di seguito specificato.

Ricade sul partecipante la responsabilità in ordine all'inserimento della documentazione richiesta.

Con riferimento alla presente procedura il concorrente dovrà generare e caricare a Sistema nell'ambito della Busta tecnica:

- a. il "*Modello offerta tecnica*" (conforme al modello Allegato 4) predisposto dalla Stazione appaltante.

Il *Modello offerta tecnica* dovrà essere:

- 1) scaricato e salvato sul proprio PC dal concorrente;
 - 2) sottoscritto, nel formato .pdf, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e caricato a Sistema;
- b. i documenti/dichiarazioni/certificazioni a comprova dei sub-criteri riportati al successivo paragrafo 16.1 all'interno della "*Tabella di valutazione dell'offerta tecnica*", per i quali è prevista una comprova in sede di offerta dei documenti e delle certificazioni richieste (come indicato all'interno della "*Tabella comprova requisiti*" di cui al successivo paragrafo 16.1). Tale documentazione dovrà essere: i) sottoscritta digitalmente; ii) immessa a sistema. In caso di mancata produzione, non sarà attribuito il relativo punteggio.

Si precisa altresì che in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), l'attribuzione del punteggio previsto per le ulteriori certificazioni avverrà solo nel caso in cui il certificato sia posseduto da ogni impresa costituente il RTI, Consorzio ordinario, GEIE (costituito o costituendo) o aggregazione di imprese di rete che svolgerà l'attività oggetto dell'appalto; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, l'attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui il certificato sia posseduto dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici, che svolgerà/anno l'attività oggetto dell'appalto.

Nel caso di concorrenti associati, i documenti dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto 13.2.

L'Offerta tecnica dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e indiretta) di carattere economico, pena l'esclusione.

L'offerta tecnica dovrà comunque essere redatta avuto riguardo ai criteri e parametri di valutazione esplicitati al successivo paragrafo 16.1.

In assenza di riferimenti puntuali ai criteri di attribuzione del punteggio tecnico che consentano la valutazione dell'offerta, la stessa non sarà valutabile e sarà considerata pertanto insufficiente e/o mancante e quindi non suscettibile di attribuzione di punteggio.

In caso di diniego all'accesso agli atti, l'Offerta tecnica dovrà altresì contenere una Relazione che indichi compiutamente le informazioni concernenti le parti dell'Offerta Tecnica coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc.; tale Relazione dovrà essere sottoscritta digitalmente e caricata nella Busta tecnica.

Resta a carico dell'operatore economico la responsabilità circa l'esattezza delle informazioni contenute nei documenti caricati a sistema.

15. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta Economica		
Documento	Busta	Obbligatorio/Facoltativo
Offerta economica (generata dal Sistema)	Economica	Obbligatorio
Dettaglio costi offerta economica (Allegato 5)	Economica	Obbligatorio

La Documentazione economica è costituita dai documenti di seguito specificati.

Si richiama l'attenzione degli operatori economici all'inserimento, nell'ambito della busta economica, dei documenti richiesti come obbligatori per la partecipazione alla procedura, come specificato di seguito e nella tabella. La mancanza di detta documentazione, infatti, determina l'esclusione dalla procedura.

Ricade sul partecipante la responsabilità in ordine all'inserimento della documentazione richiesta.

L'offerta economica firmata è costituita, **a pena di esclusione**, dai seguenti documenti:

- la **“Offerta Economica”**, generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nell'apposita scheda, secondo le modalità successivamente indicate.

I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf **“Documento di Offerta Economica”**, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- i scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii sottoscritta digitalmente.

Nella stessa il concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione**, la **percentuale unica di ribasso** che si intende proporre e che sarà applicata al listino prezzi posto a base d'asta.

In particolare, il valore proposto dal concorrente dovrà essere espresso **indicando soltanto n. 2 (due) cifre decimali dopo la virgola**. Eventuali ulteriori cifre decimali dopo la seconda saranno oggetto di arrotondamento al secondo decimale già da parte del Sistema.

Il Documento di Offerta Economica dovrà essere sottoscritto secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.2.

Resta a carico dell'operatore economico la responsabilità circa l'esattezza delle informazioni contenute nei documenti caricati a sistema.

- Il “**Dettaglio costi offerta economica**”, conforme all'Allegato n. 5 predisposto dalla Stazione appaltante, che il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà altresì generare e caricare a Sistema nell'ambito della Busta economica.

Il *Dettaglio costi offerta economica* dovrà essere:

- i scaricato e salvato sul proprio PC dal concorrente;
- ii sottoscritto digitalmente nel formato .pdf.

Il Documento dovrà essere sottoscritto secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.2.

Negli appositi campi del modello *Dettaglio costi offerta economica* l'operatore economico, **a pena di esclusione**, deve indicare:

- a. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione;
- b. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Ai fini della quantificazione dei costi relativi alla manodopera si evidenzia come il numero degli addetti dovrà essere tale da eseguire le operazioni a regola d'arte nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico in termini di orari di apertura e di presenza di personale nei locali in cui il servizio dovrà essere espletato.

Tutte le clausole riportate nel *Dettaglio costi offerta economica* si intendono integralmente accettate dal concorrente e non possono in alcun modo dallo stesso essere modificate. In particolare il concorrente dichiara, tra l'altro, di accettare:

- l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza della presentazione della medesima, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto dalla stazione appaltante;
- che l'offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione appaltante/Ente committente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si raccomanda di **non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Resta sempre a carico dell'operatore economico la responsabilità circa l'esattezza delle informazioni contenute nei documenti caricati a sistema.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e idonea, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora, nel frattempo, vengano attivate convenzioni Consip o di altre centrali di committenza ritenute maggiormente convenienti e l'offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità previsti nelle predette convenzioni.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
TOTALE	100

16.1 Criteri e parametri di valutazione dell'offerta tecnica (PT).

Il "Punteggio Tecnico" (PT) è attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base dei parametri elencati nella sottostante "Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica" con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica:

A. ATTIVITA' EXTRA CAPITOLATO					
N°	Parametri qualità	Punti Max	n°	Parametri di valutazione	Punti
A.1	ESTENSIONE DELL'ORARIO DI APERTURA NELLA GIORNATA DEL SABATO	10	A.1.1	Questa valutazione si applica nei confronti della ditta che si impegna ad assicurare l'estensione dell'orario di apertura, su richiesta dell'Amministrazione, per il giorno del sabato (09:00 - 12:00)	10

B. CERTIFICAZIONI POSSEDUTE

N°	Parametri qualità	Punti Max	n°	Parametri di valutazione	Punti
B.1	POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI Saranno assegnati punti 10 per ogni certificazione, per un massimo di 50 punti. Per i soggetti che partecipano in forma associata, si rinvia a quanto precisato al paragrafo 14. La comprova dovrà essere fornita così come indicato dalla successiva "Tabella di comprova requisiti" ed il relativo certificato dovrà essere caricato a Sistema nell'ambito della Busta Tecnica.	50	B.1.1	Possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 , in corso di validità e nel settore oggetto della procedura.	10
			B.1.2	Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alle norme UNI EN ISO 14001:2015 , in corso di validità e nel settore oggetto della procedura.	10
			B.1.3	Possesso della certificazione ISO 37001:2016 - Misure anticorruzione , in corso di validità e nel settore oggetto della procedura.	10
			B.1.4	Possesso di una certificazione rilasciata secondo la OHSAS 18001 o in base alla norma ISO 45001 – Sistema di gestione della Salute e Sicurezza , in corso di validità e nel settore oggetto della procedura.	10
			B.1.5	Possesso della certificazione SA 8000:2014 o equivalente certificazione BSCI o Social Footprint - Responsabilità sociale d'impresa , in corso di validità e nel settore oggetto della procedura.	10

C. PRODOTTI UTILIZZATI					
N°	Parametri qualità	Punti Max	n°	Parametri di valutazione	Punti
C.1	PRODOTTI UTILIZZATI	10	C.1.1	Questa valutazione si applica nei confronti della ditta che si impegna ad utilizzare esclusivamente prodotti certificati EU ECOLABEL.	10

Si riportano di seguito le metodologie di comprova per i parametri di valutazione di cui alla Tabella di Valutazione dell'offerta tecnica.

Per i parametri per i quali è prevista la comprova in sede di offerta, la documentazione a comprova dovrà essere inserita, come indicato al precedente paragrafo 14, nell'ambito della Busta Tecnica. Nella tabella che segue sono indicati i documenti da fornire a comprova, pena la mancata assegnazione del relativo punteggio.

Parametri da comprovare in sede di offerta.

Tabella comprova requisiti:

n°	Parametri qualità	Comprova
B.1.1	Possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto della procedura.	La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato e in corso di validità.
B.1.2	Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alle norme UNI EN ISO 14001:2015 nel settore oggetto della procedura.	La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato e in corso di validità.
B.1.3	Possesso della certificazione ISO 37001:2016 - Misure anticorruzione nel settore oggetto della procedura.	La comprova del requisito è fornita mediante un certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato e in corso di validità.
B.1.4	Possesso di una certificazione rilasciata secondo la OHSAS 18001 o in base alla norma ISO 45001 – Sistema di gestione della Salute e Sicurezza nel settore oggetto della procedura.	La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della salute e sicurezza alla norma OHSAS 18001 o alla norma ISO 45001, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato e in corso di validità.
B.1.5	Possesso della certificazione SA 8000:2014 o equivalente certificazione BSCI o Social Footprint - Responsabilità sociale d'impresa nel settore oggetto della procedura.	La comprova del requisito è fornita mediante un certificato rilasciato da un organismo di certificazione accreditato e in corso di validità.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica (PT) scaturirà dalla sommatoria dei punteggi attribuiti sulla base dei parametri di valutazione elencati nella "Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica".

16.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica (PE)

All'offerta economica potranno essere attribuiti un **massimo di 30 punti**.

Il punteggio verrà attribuito assegnando all'offerta più bassa (percentuale unica di ribasso più alta) 30 punti; alle altre offerte verrà attribuito un punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$30 \times (\text{ribasso \% offerta in esame} / \text{massimo ribasso \% offerto}).$$

Il punteggio è calcolato con arrotondamento del punteggio economico finale al secondo decimale, per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5 (es. per valori compresi tra 7,115 e 7,119 si approssimerà a 7,12), per difetto se il terzo decimale è minore di 5 (es. per valori compresi tra 7,110 e 7,114 si approssimerà a 7,11). Si precisa che il suddetto arrotondamento verrà operato solo avuto riguardo al punteggio economico finale (risultante cioè dalla moltiplicazione *30 del rapporto tra il ribasso % offerta in esame / massimo ribasso % offerto), mentre per i calcoli intermedi verranno utilizzati tutti i decimali eventualmente risultanti dal calcolo.

16.3 Metodo per il calcolo dei punteggi

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (***Ptotale***) più alto, che sarà ottenuto sommando il “**Punteggio Tecnico**” (PT) ed il “**Punteggio Economico**” (PE):

$$P_{totale} = PT + PE$$

Per il calcolo del punteggio finale viene presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale che viene arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove (es. per valori compresi tra 7,115 e 7,119 si approssimerà a 7,12) e rimane invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro (es. per valori compresi tra 7,110 e 7,114 si approssimerà a 7,11).

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica.

La proposta di aggiudicazione sarà formulata a cura della Commissione giudicatrice a favore dell'operatore economico alle cui offerte sarà stato attribuito il punteggio complessivo più alto fra tutte le offerte ammesse.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto. La Scuola procederà a nominare un Seggio di gara, composto dal RUP e da due testimoni, per l'effettuazione delle operazioni di gara telematiche, per la valutazione della documentazione amministrativa e dei requisiti generali/soggettivi e nominerà una Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

La prima seduta pubblica avrà luogo per la parte documentale attraverso il “Sistema” il giorno e all'ora che saranno indicati nel bando di gara G.U.U.E. ovvero il giorno e all'ora diversi che saranno indicati attraverso il Sistema ed il sito di committenza, con preavviso di almeno 3 giorni prima della data fissata. A tale seduta ogni concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o ai giorni successivi; l'inizio e la fine di ogni seduta relativa alla valutazione della documentazione amministrativa sarà comunicata a mezzo Sistema. Il seggio di gara, composto dal RUP e da due testimoni, procederà nelle predette sedute pubbliche, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a. constatare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate all'interno del Sistema. La tempestività della ricezione delle offerte nonché la verifica che le stesse siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- c. successivamente il RUP, assistito dai due testimoni, procederà attraverso il Sistema all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la

“Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche ed economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all’Ufficio, né al Seggio di gara, né all’Autorità, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa per l’esame della stessa ai fini della verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;

- d. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- e. attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 12;
- f. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- g. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del Codice.

Si precisa che alle sedute pubbliche potrà assistere ogni concorrente interessato, collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica, nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione dedicata alla presente procedura la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all'apertura delle offerte economiche.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione:

- a. darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- b. renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- c. in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche:
 - verificherà la presenza a Sistema della documentazione richiesta dal presente disciplinare nell'ambito dell'offerta economica;
 - renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema gli sconti offerti.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla verifica delle offerte anomale.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà - sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - a valutare i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto sono stati ritenuti sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che le offerte sono in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La Stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla Stazione appaltante.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione appaltante valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La Stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La Stazione appaltante, esaminate in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente, qualora le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la procedura. Per la comprova dei requisiti si richiama quanto già indicato al paragrafo 6 (e relativi sotto paragrafi) del presente disciplinare.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Amministrazione prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la procedura.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, a chi segue in graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato successivamente nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Con l'aggiudicatario sarà sottoscritto specifico atto negoziale nel rispetto dei termini di legge.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ferma restando la consultazione della relativa Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

E' sempre fatto salvo il recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto sarà stipulato nel rispetto dei termini di cui all'art. 32, commi 9 e 10 del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, fatta salva eventuale esecuzione anticipata del servizio.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

22. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante, ai fini della stipula della prevista obbligazione commerciale, la seguente documentazione:

- a. idonea documentazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, ove tali informazioni non siano ancora state acquisite dalla stazione appaltante;
- b. idonea dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, contenente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti relativi al suddetto affidamento, nonché l'indicazione completa di dati anagrafici e codice fiscale dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazione sul predetto conto (*cf.* paragrafo 24.);
- c. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo paragrafo 23.1 del presente Disciplinare. In caso di RTI, Consorzi ordinari e Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese;
- d. idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 23.2 del presente Disciplinare.

23. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO E ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

23.1. Garanzia definitiva per la stipula del contratto.

La stipula del contratto è subordinata alla costituzione da parte dell'Impresa risultata aggiudicataria di una garanzia fideiussoria, secondo le forme, le modalità, e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione.

Tale polizza è altresì a garanzia:

- dell'esecuzione del servizio;
- della concessione in uso dei materiali di proprietà dell'Amministrazione.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.

Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà effettuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016.

23.2. Polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale.

La stipula del contratto è altresì subordinata alla produzione di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile in corso di validità.

L'operatore economico è infatti direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni e al personale e/o ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose.

L'Amministrazione deve intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni subiti da agenti ed operai dell'Appaltatrice, nonché per danni procurati a terzi nell'effettuazione del servizio. L'impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati.

Per quanto sopra, l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre idonea polizza assicurativa di responsabilità civile in corso di validità. Alla stipula del contratto tale polizza dovrà coprire per tutta la durata dell'appalto i rischi RCT verso i terzi per tutte le attività relative al servizio appaltato e i danni di esecuzione. Tale garanzia comprenderà nel novero dei terzi anche il personale del Corpo della Guardia di Finanza. La garanzia dovrà estendersi ai danni agli edifici in cui si svolge il servizio e alle loro pertinenze, alle cose di proprietà dell'Amministrazione o di terzi e detenute o affidate in consegna all'Amministrazione.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE DA IMPIEGARE PER IL SERVIZIO

Fermo restando quanto previsto dal Capitolato tecnico, l'aggiudicatario si impegna a:

- a mantenersi in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito ad eventuali inadempienze in materia di assunzione di lavoratori e di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;
- b ottemperare agli eventuali obblighi di legge che prevedono la riassunzione del personale impiegato alla sede, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 50 del Codice e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.02.2019, garantendo l'applicazione del CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal riguardo si riporta - in Allegato 11 - l'elenco del personale attualmente impiegato, con indicazione del relativo monte ore, della qualifica, del livello e della tipologia di contratto;
- c applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro di categoria. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo;
- d ottemperare a tutte le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante

[\[https://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-deontologico.pdf/view\]](https://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-deontologico.pdf/view)

e [\[https://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione/archivio/anno-2022\]](https://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione/archivio/anno-2022).

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti

amministrativi.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione ed il contraente, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Foro di L'Aquila.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e per la relativa esecuzione contrattuale.

30. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le

eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

f.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Magg. Antonio Della Torre)